



**Comune
di
San Giovanni in Marignano**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 26 del 31 marzo 2006
Modificato con deliberazione n° 16 del 12/02/2010
Modificato con deliberazione n. 53 del 30/09/2013**

INDICE

PARTE I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Regolamento – Finalità	Pag. 5
ART. 2 Interpretazione del regolamento	Pag. 5
ART. 3 Durata in carica del consiglio	Pag. 5
ART. 4 Sede delle sedute	Pag. 6
ART. 5 Servizi, attrezzature, risorse finanziarie del consiglio	Pag. 6
CAPO II – IL PRESIDENTE	
ART. 6 Presidenza delle sedute	Pag. 7
ART. 7 Compiti e poteri del presidente	Pag. 7
CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI	
ART. 8 Costituzione	Pag. 7
ART. 9 Conferenza dei capigruppo	Pag. 8
CAPO IV – I CONSIGLIERI SCRUTATORI	
ART. 10 Designazione e funzioni	Pag. 8

PARTE II – COMMISSIONI CONSILIARI E MISTE

CAPO I – COMMISSIONI CONSILIARI: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 11 Istituzione	Pag. 9
ART. 12 Composizione – Presidenza	Pag. 9
ART. 13 Costituzione	Pag. 9
ART. 14 Insediamento	Pag. 10
ART. 15 Decadenza e surroga dei commissari	Pag. 10
ART. 16 Sostituzione temporanea dei commissari	Pag. 10
ART. 17 Funzionamento	Pag. 10
ART. 18 Segreteria – Verbalizzazione	Pag. 11

CAPO II – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 19 Istituzione – Poteri	Pag. 11
ART. 20 Funzionamento	Pag. 12

CAPO III – COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE O SPECIALI

ART. 21 Commissione di lavoro: istituzione, poteri, funzionamento	Pag. 12
ART. 22 Commissione di indagine: istituzione, poteri, funzionamento	Pag. 13
ART. 23 Commissione di studio: istituzione, poteri, funzionamento	Pag. 13

CAPO IV – COMMISSIONI MISTE

ART. 24 Istituzione – Composizione – Poteri	Pag. 14
ART. 25 Costituzione – Insediamento	Pag. 14
ART. 26 Decadenza e surroga dei commissari – Sostituzione temporanea	Pag. 15
ART. 27 Funzionamento	Pag. 15
ART. 28 Segreteria – Verbalizzazione	Pag. 15

PARTE III – I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 29 Riserva di legge	Pag. 16
--------------------------------	---------

CAPO II – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 30 Entrata in carica – Surrogazione – Convalida	Pag. 16
ART. 31 Dimissioni	Pag. 16
ART. 32 Decadenza	Pag. 17
ART. 33 Sospensione dalle funzioni	Pag. 17

CAPO III - DIRITTI

ART. 34 Diritto d'iniziativa	Pag. 17
ART. 35 Interrogazioni	Pag. 18
ART. 36 Mozioni	Pag. 19
ART. 37 Richiesta di convocazione del consiglio	Pag. 19
ART. 38 Comunicazioni delle deliberazioni della Giunta comunale ai capigruppo .	Pag. 19

CAPO IV – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 39 Diritto di esercizio del mandato elettivo	Pag. 20
ART. 40 Divieto di mandato imperativo	Pag. 20
ART. 41 Partecipazione alle sedute	Pag. 20

CAPO V – NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 42 Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco	Pag. 21
ART. 43 Nomine e designazioni di consiglieri comunali	Pag. 21
ART. 44 Funzioni rappresentative	Pag. 21

PARTE III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - CONVOCAZIONE

ART. 45 Competenza	Pag. 22
ART. 46 Convocazione	Pag. 22
ART. 47 Ordine del giorno	Pag. 22
ART. 48 Avviso di convocazione: modalità di consegna	Pag. 23
ART. 49 Avviso di convocazione: termini di consegna	Pag. 23
ART. 50 Ordine del giorno: pubblicazione e diffusione	Pag. 24

CAPO II – ORDINAMENTO DELLE SEDUTE

ART. 51 Deposito degli atti	Pag. 24
ART. 52 Sedute di prima convocazione	Pag. 25
ART. 53 Sedute di seconda convocazione	Pag. 25

CAPO III – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

ART. 54 Sedute pubbliche	Pag. 26
ART. 55 RegISTRAZIONI audio e video	Pag. 26
ART. 56 Sedute segrete	Pag. 26
ART. 57 Sedute aperte	Pag. 27

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 58 Posto dei consiglieri	Pag. 27
ART. 59 Interventi e comportamento dei consiglieri	Pag. 27
ART. 60 Comportamento del pubblico	Pag. 28
ART. 61 Ammissione di funzionari e consulenti in aula	Pag. 28

CAPO V – ORDINE DEI LAVORI

ART. 62 Ordine di trattazione degli argomenti	Pag. 29
ART. 63 Discussione degli argomenti	Pag. 29
ART. 64 Questione pregiudiziale e sospensiva	Pag. 30
ART. 65 Fatto personale	Pag. 30
ART. 66 Termine della seduta	Pag. 30

CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 67 Partecipazione del segretario alla seduta	Pag. 30
ART. 68 Verbali: redazione e firma	Pag. 31

PARTE IV – LE DELIBERAZIONI

CAPO I – LE VOTAZIONI

ART. 69 Modalità generali	Pag. 32
ART. 70 votazione in forma palese	Pag. 32
ART. 71 votazione per appello nominale	Pag. 33
ART. 72 votazioni segrete	Pag. 33
ART. 73 Esito delle votazioni	Pag. 33
ART. 74 Deliberazioni immediatamente eseguibili	Pag. 34

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 75 Entrata in vigore	Pag. 35
ART. 76 Diffusione	Pag. 35

P A R T E I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dall'ordinamento delle autonomie locali, dallo statuto e dal presente regolamento, nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente del consiglio comunale ispirandosi ai principi generali della normativa sopra richiamata.

ART. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sull'interpretazione di norme contenute nel regolamento possono essere sollevate dai consiglieri solo al di fuori delle sedute. Esse devono essere presentate, per iscritto, al presidente.
2. Il presidente del consiglio comunale incarica il servizio competente di istruire la pratica e sottopone la stessa, nella prima seduta utile, al consiglio comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.
3. Durante la seduta possono essere sollevate dai consiglieri solo eccezioni relative all'interpretazione delle norme sulle modalità di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In tal caso sono sottoposte al presidente, che sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva seduta. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al comma 2.
4. L'interpretazione della norma ha validità definitiva ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
5. Ogni riferimento a quozienti con decimali deve intendersi con arrotondamento all'unità superiore. La definizione "la metà più uno" va sempre riferita al primo numero intero superiore alla metà.

ART. 3

Durata in carica del consiglio

1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendono necessaria l'adozione.

ART. 4

La sede delle sedute

1. Le sedute del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'apposita sala civica all'interno della quale uno spazio è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale stabilisce che la seduta del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene la seduta del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. All'esterno della sede, nel giorno in cui si tiene la seduta, viene esposta la bandiera dello Stato e quella dell'Unione Europea.

ART. 5

Servizi, attrezzature, risorse finanziarie del consiglio

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 8 dello statuto, in ciascun esercizio finanziario dovranno essere previsti appositi stanziamenti destinati:
 - a) al funzionamento del consiglio comunale;
 - b) al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Lo stanziamento destinato al funzionamento dei gruppi consiliari è soggetto alla seguente ripartizione:
 - a) 50 %, da assegnare in quote uguali a ciascun gruppo;
 - b) 50 %, da assegnare in quote uguali per ciascun consigliere.
3. Le dotazioni di spesa di cui al comma 1 sono assegnate ad un responsabile di area, che le utilizza sulla base:
 - a) delle indicazioni del presidente del consiglio per lo stanziamento di cui al comma 1, lettera a);
 - b) delle indicazioni della conferenza dei capigruppo, trasmesse dal presidente del consiglio, per lo stanziamento di cui al comma 1, lettera b). Per indicazioni si intendono gli scopi che vengono attribuiti all'utilizzo delle risorse.
4. Per il perseguimento dei fini istituzionali di cui al presente articolo, i consiglieri comunali si avvalgono dei servizi e delle strutture comunali, previa intesa con i responsabili delle aree, i quali sono autorizzati, compatibilmente con i rispettivi programmi di lavoro, a prestare il proprio apporto collaborativo.
5. Nell'orario di apertura delle sedi comunali i gruppi consiliari possono utilizzare un locale che risulti disponibile compatibilmente con le esigenze organizzative degli uffici. Al di fuori dell'orario di apertura sono a disposizione i locali abitualmente concessi per riunioni o incontri pubblici.
6. Ogni gruppo consiliare ha diritto alla pubblicazione di un suo intervento sul giornale periodico del comune e all'affissione di proprie comunicazioni in apposita bacheca collocata nel centro capoluogo.

Capo II IL PRESIDENTE

ART. 6 *Presidenza delle sedute*

1. La presidenza delle sedute è disciplinata dallo statuto e dal presente regolamento, nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento delle autonomie locali.

ART. 7 *Compiti e poteri del presidente*

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

Capo III I GRUPPI CONSILIARI

ART. 8 *Costituzione*

1. Ciascun gruppo è costituito da almeno 2 consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare. Mantiene le prerogative e la rappresentanza del gruppo consiliare il singolo consigliere che sia rimasto l'unico rappresentante di un gruppo consiliare, a seguito dell'uscita degli altri consiglieri.
2. I consiglieri eletti nella medesima lista, espressione di una coalizione, possono formare un solo gruppo, o più gruppi purché sia rispettato il limite minimo di 2 consiglieri.
3. I singoli gruppi comunicano al presidente del consiglio il proprio capogruppo nella prima seduta del consiglio dopo le elezioni. Nel caso di sostituzione del capogruppo nel corso del mandato, la comunicazione al presidente del consiglio avviene nella prima seduta utile. In assenza di comunicazioni, il ruolo di capogruppo resta assegnato al capogruppo pro-tempore.
4. Per capogruppo pro-tempore si intende il consigliere che si è presentato come candidato alla carica di sindaco ed, in subordine, il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.
5. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del consiglio e al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza.
6. Il singolo consigliere, che si distacca dal gruppo e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella

predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto. Della costituzione del gruppo misto e del nominativo del capogruppo deve essere data comunicazione nella prima seduta utile del consiglio comunale, o per iscritto al presidente ed al segretario comunale, da parte dei consiglieri interessati.

ART. 9 **Conferenza dei capigruppo**

1. La conferenza dei capigruppo è composta dai capigruppo di tutti i gruppi consiliari ufficialmente costituiti ed è presieduta dal presidente del consiglio comunale, o suo delegato. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare ai lavori della conferenza, quando sono impossibilitati ad intervenire personalmente.

2. La conferenza dei capigruppo ha i seguenti compiti:

- a) definisce l'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 5, comma 3, lettera b);
- b) stabilisce, in attuazione dell'articolo 45 dello statuto comunale, quali petizioni, regolarmente presentate dagli aventi diritto, devono essere avviate alle commissioni consiliari competenti, se istituite, o in alternativa al consiglio comunale. I criteri per l'accoglimento delle petizioni sono fissati dall'apposito regolamento della partecipazione popolare;
- c) propone al consiglio comunale i commissari esterni per le commissioni miste, secondo quanto disposto dal successivo art. 25.

3. Il presidente del consiglio comunale può convocare la conferenza dei capigruppo per preparare i lavori del consiglio, su tutto l'ordine del giorno o parte di esso, e per qualsiasi altra esigenza.

4. Nei casi in cui si deve procedere a votazione, le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, fatto salvo il criterio che ogni capogruppo dispone di tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo di appartenenza.

5. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, quando sono in discussione le materie di cui al precedente comma 2 e quando lo dispone il presidente.

Capo IV **I CONSIGLIERI SCRUTATORI**

ART. 10 **Designazione e funzioni**

1. All'inizio di ciascuna seduta il presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, ove presente, deve essere sempre rappresentata con un proprio consigliere.

2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. I medesimi assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

3. Il verbale deve dare atto dell'intervento dei consiglieri scrutatori per le votazioni a scrutinio segreto.

P A R T E I I

COMMISSIONI CONSILIARI E MISTE

Capo I

COMMISSIONI CONSILIARI: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 11

Istituzione

1. Il consiglio comunale può istituire, su proposta del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, salvo quanto disposto al comma 3, commissioni consiliari che possono essere permanenti, temporanee o speciali.
2. Le commissioni temporanee o speciali possono essere:
 - a) di lavoro;
 - b) di indagine;
 - c) di studio.
3. Per la commissione permanente di controllo e garanzia e per quelle temporanee di indagine, il limite di un terzo per la proposta di istituzione è abbassato a un quarto.

ART. 12

Composizione – Presidenza

1. Le commissioni sono composte da un presidente, eletto dal consiglio comunale all'atto dell'istituzione della commissione e da un consigliere per ogni gruppo consiliare regolarmente costituito, designato dal gruppo medesimo.
2. Per la commissione permanente di controllo e garanzia la presidenza è assegnata ad un consigliere di minoranza.
3. Ogni commissario dispone di tanti voti quanti sono i consiglieri comunali del gruppo di appartenenza.

ART. 13

Costituzione

1. Entro 10 giorni dalla istituzione di ogni commissione, ogni capigruppo comunica all'ufficio segreteria il nominativo del consigliere che deve rappresentare il proprio gruppo all'interno della commissione.
2. Acquisite le designazioni dei gruppi consiliari, ogni commissione è costituita con provvedimento del sindaco entro i successivi 10 giorni.
3. Nel caso uno o più capigruppo consiliari non provvedano alla comunicazione di cui al comma 1, il sindaco procede alla costituzione della commissione con le sole designazioni pervenute regolarmente. Eventuali integrazioni successive, a seguito di designazioni tardive dei gruppi consiliari, sono consentite solo per le commissioni permanenti.

ART. 14

Insedimento

1. La seduta per l'insediamento di ciascuna commissione deve tenersi entro 15 giorni dalla data della sua costituzione. La convocazione della seduta è disposta dal suo presidente.

2.La commissione, nella prima seduta, può procedere alla elezione di un vicepresidente. Ogni commissario può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto il commissario che ha ottenuto il maggior numero di voti rappresentati e, a parità di voti, il più anziano di età.

3.Se la commissione non elegge un vicepresidente, la presidenza della seduta, quando il presidente è assente, è assunta di volta in volta dal commissario presente che risulta essere il consigliere anziano, cioè quello che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni per il consiglio comunale. La stessa procedura è adottata nel caso di assenza contemporanea del presidente e del vicepresidente, se eletto.

ART. 15

Decadenza e surroga dei commissari

1.I commissari decadono:

- a) quando decadono da consiglieri comunali per dimissioni volontarie, o per una delle cause previste dal successivo articolo 32;
- b) quando escono dal gruppo consiliare che li ha designati.

2.La surrogazione dei commissari decaduti segue la stessa procedura prevista per la prima costituzione della commissione. Il capogruppo del gruppo consiliare rimasto senza rappresentante comunica la nuova designazione entro 10 giorni all'ufficio segreteria; entro i successivi 10 giorni il sindaco emette il provvedimento di nomina del nuovo commissario

ART. 16

Sostituzione temporanea dei commissari

1.La sostituzione temporanea, per la seduta in cui il commissario ufficiale è assente giustificato, avviene con comunicazione scritta, firmata dal capogruppo, o orale presentata ad inizio seduta dal consigliere che sostituisce il commissario assente. Se la comunicazione è scritta, la stessa viene allegata agli atti della seduta; se la comunicazione è orale, viene registrata a verbale.

ART. 17

Funzionamento

1.La convocazione della commissione e la formulazione dell'ordine del giorno sono disposte dal presidente, o da chi legalmente lo sostituisce.

2.La convocazione di cui al precedente comma è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la seduta e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno 5 giorni prima, compresi i giorni festivi. Per questioni urgenti l'avviso deve essere recapitato almeno 2 giorni prima.

3.La seduta è valida quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) sono presenti la metà più uno dei componenti, conteggiando presidente e commissari;
- b) i commissari presenti, compreso il presidente, sono titolari di voti che complessivamente costituiscono la metà più uno del numero dei consiglieri assegnati al comune.

4.Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei voti espressi, fatto salvo il criterio che ciascun commissario dispone di tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo di appartenenza.

5.Le commissioni possono chiedere l'intervento, alle proprie sedute, del sindaco e degli assessori, nonché, previa comunicazione al sindaco, del segretario comunale, dei responsabili dei servizi o dirigenti, dei dipendenti comunali, dell'organo di revisione.

ART. 18
Segreteria – Verbalizzazione

- Il segretario della commissione è un dipendente dell'area interessata secondo materia designato dal sindaco. Per situazioni particolari, riconducibili limitatamente alla commissione di controllo e garanzia e alla commissione di indagine, il presidente può decidere di assegnare la verbalizzazione ad un commissario.
- Il segretario redige i verbali delle sedute, che sottoscrive insieme al presidente.
- Copia dei verbali sono trasmessi al sindaco.

Capo II
COMMISSIONI PERMANENTI

ART. 19
Istituzione – Poteri

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.

2. Le commissioni non hanno poteri deliberativi, ma solo consultivi e propositivi. A tal fine:

- a) coadiuvano il consiglio nell'esercizio della funzione di indirizzo politico e di controllo politico-amministrativo;
- b) riferiscono al consiglio sulle eventuali indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune;
- c) formulano pareri ed avanzano proposte al consiglio ed alla giunta;
- d) possono proporre l'inserimento di questioni all'ordine del giorno del consiglio;
- e) possono chiedere, all'unanimità dei componenti assegnati, la convocazione del consiglio;
- f) possono presentare proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al sindaco o all'assessore competente per materia, il quale le trasmette al responsabile del settore competente per l'istruttoria prevista dalla normativa vigente.

3. Il sindaco può assegnare alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene utile acquisire la determinazione-parere della commissione, dandone formale comunicazione al presidente. Il parere deve essere espresso entro il termine di 20 giorni, salvo diversa scadenza esplicitamente indicata dal sindaco. Se entro la scadenza il parere non viene espresso, il provvedimento viene adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

ART. 20
Funzionamento

1. Il presidente, o chi legalmente lo sostituisce, convoca e presiede la commissione, fissando la data delle sedute e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Il presidente regola i lavori e tiene i contatti con gli altri presidenti di commissione, la giunta e il presidente del consiglio comunale. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di

motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

2.La convocazione è effettuata dal Presidente, o da chi legalmente lo sostituisce, anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione che rappresentino almeno un quarto dei consiglieri comunali assegnati. La riunione è tenuta entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

3.Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo quanto disposto al successivo comma 4.

4.Non possono partecipare alle sedute soggetti estranei alla commissione quando si trattano argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone, o quando la pubblicità della seduta possa arrecare grave danno agli interessi pubblici.

5.Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione: rappresentanti di organismi associati, di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale, esperti. La presenza di persone estranee all'amministrazione non deve comportare oneri finanziari, salvo espressa autorizzazione del sindaco.

6.La commissione di controllo e garanzia può procedere all'audizione degli assessori, dei responsabili dei servizi o dirigenti, dei dipendenti comunali. Ha inoltre la facoltà di richiedere ai responsabili dei servizi o dirigenti tutti gli atti ritenuti necessari per l'espletamento della propria attività.

Capo III

COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI

ART. 21

Commissione di lavoro: istituzione, poteri, funzionamento

1.La commissione di lavoro costituisce un'articolazione del consiglio comunale, in sostituzione delle commissioni permanenti nel caso in cui non siano state istituite. Delle commissioni permanenti assume la funzione di preparazione dei lavori del consiglio, ma limitatamente ad una tematica specifica. L'atto istitutivo precisa l'ambito di attività e il tempo concesso.

2.Poteri e funzionamento seguono la stessa disciplina prevista per le commissioni permanenti, escluse le norme specificatamente rivolte alla commissione di controllo e garanzia.

ART. 22

Commissione di indagine: istituzione, poteri, funzionamento

1.La commissione di indagine è incaricata di effettuare accertamenti sui fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli servizi o dirigenti, dai rappresentanti del Comune in altri organismi. L'atto costitutivo deve precisare:

- a) il fine,
- b) l'ambito d'esame,
- c) il tempo concesso per l'indagine
- d) l'eventuale possibilità di avvalersi di consulenti esterni.

2.La commissione ha ogni facoltà di esaminare gli atti del comune.

3.La commissione ha il potere di audizione nei confronti del sindaco, degli assessori, dei consiglieri, dei responsabili dei servizi o dirigenti, dei dipendenti, dei revisori dei conti, di soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate, dei rappresentanti del comune in altri organismi.

4.I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi.

5.La convocazione e le risultanze delle audizioni restano riservate fino alla presentazione della relazione della commissione al consiglio comunale. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.

6.Le sedute delle commissioni di indagine non sono aperte al pubblico.

7.Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.

8.Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza, o esprime al sindaco i propri orientamenti sui provvedimenti da adottare.

9.Conclusa l'attività della commissione d'indagine, il presidente consegna gli atti ed i verbali al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

ART. 23

Commissione di studio: istituzione, poteri, funzionamento

1.La commissione di studio risponde all'esigenza di raccogliere dati ed informazioni su argomenti ritenuti di particolare interesse per l'attività del comune. L'atto istitutivo precisa l'ambito di attività, il tempo concesso e l'eventualità di avvalersi di consulenti esterni.

2.La commissione può procedere all'audizione di tutti coloro che sono ammessi a partecipare ai lavori. Ha inoltre la facoltà di chiedere l'esibizione di documenti amministrativi.

3.Il funzionamento segue la stessa disciplina prevista per le commissioni permanenti, escluse le norme espressamente riservate alla commissione di controllo e garanzia.

4.Il presidente della commissione riferisce al consiglio periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Capo V

COMMISSIONI MISTE

ART. 24

Istituzione – Composizione – Poteri

1.Le commissioni miste sono istituite dal consiglio comunale al fine della migliore programmazione delle attività su tematiche particolari e per favorire la partecipazione all'amministrazione del comune di rappresentanze significative della società civile.

2.Il numero di commissari è compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 11. Il consiglio comunale è rappresentato di norma da 3 consiglieri, di cui 1 della minoranza.

3.L'atto istitutivo precisa la composizione, l'ambito di attività e la durata.

4.Le commissioni non hanno poteri deliberativi, ma solo consultivi e propositivi. A tal fine:

a) formulano pareri ed avanzano proposte al consiglio ed alla giunta;

b) possono proporre l'inserimento di questioni all'ordine del giorno del consiglio;

c) possono chiedere, all'unanimità dei componenti assegnati, la convocazione del consiglio;

d) possono presentare proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al sindaco o all'assessore competente per materia, il quale le trasmette al responsabile del settore competente per l'istruttoria prevista dalla normativa vigente

5.Nell'ambito del potere propositivo può essere previsto un ruolo di coordinamento gestionale sulle azioni che rientrano nelle tematiche di competenza.

ART. 25

Costituzione – Insediamento

1. Sulla base della composizione fissata dall'atto istitutivo, le designazioni dei commissari avvengono secondo le seguenti procedure:

a) i gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza trasmettono all'ufficio segreteria, entro 15 giorni, le proprie designazioni;

b) la conferenza dei capigruppo designa i commissari non consiglieri. Nel caso in cui non si raggiunga la condivisione delle designazioni, i commissari non consiglieri sono indicati dai capigruppo, riservandone almeno un terzo ai gruppi di minoranza.

2. Acquisite le designazioni, la commissione è costituita dal consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. La commissione è convocata, per la seduta di insediamento, dal sindaco entro 20 giorni dalla costituzione.

4. Nella prima seduta, la presidenza è assunta dal commissario più anziano d'età fino alla nomina del presidente, adempimento che costituisce il primo atto della commissione. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei commissari assegnati nella prima votazione, a maggioranza semplice nella seconda.

5. Il vicepresidente è eletto a maggioranza semplice. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

ART. 26

Decadenza e surroga dei commissari - Sostituzione temporanea

1. I commissari che sono consiglieri comunali decadono quando decadono da consiglieri comunali per dimissioni volontarie, o per una delle cause previste dal successivo articolo 32. I commissari che non sono consiglieri comunali decadono per dimissioni volontarie, o per decisione del consiglio comunale a fronte di comportamenti o fatti richiamati dal citato articolo 32, comma 3.

2. La surrogazione segue le stesse procedure previste per la costituzione della commissione, così come disposto ai commi 1 e 2 del precedente articolo 25.

3. La sostituzione temporanea dei commissari è consentita solo per i consiglieri comunali, secondo le modalità previste dall'articolo 16 del presente regolamento.

ART. 27

Funzionamento

1. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle sedute e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Regola i lavori e tiene i contatti con la giunta e il presidente del consiglio comunale. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

2. La convocazione è effettuata dal Presidente, anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno un quarto dei commissari. La seduta è tenuta entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

3. Il presidente, se assente, è sostituito dal vicepresidente in tutti gli adempimenti previsti dai precedenti commi. Se sono assenti il presidente e il vicepresidente, gli adempimenti sono espletati dal commissario più anziano d'età.

4. La seduta è valida quando sono presenti:

a) la metà più uno dei commissari in carica, in prima convocazione;

a) un terzo dei commissari in carica, in seconda convocazione.

5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo quanto disposto al successivo comma 6.

6. Non possono partecipare alle sedute soggetti estranei alla commissione quando si trattano argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone, o quando la pubblicità della seduta possa arrecare grave danno agli interessi pubblici.

7. Per l'esame di specifici argomenti la commissione può invitare a partecipare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione: rappresentanti di organismi associati, di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale, esperti. La presenza di persone estranee all'amministrazione non deve comportare oneri finanziari, salvo espressa autorizzazione del sindaco.

8. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei commissari presenti.

ART. 28

Segreteria – Verbalizzazione

1. Si applicano le disposizioni previste all'articolo 18 del presente regolamento.

P A R T E I I I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

ART. 29

Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 30

Entrata in carica - Surrogazione – Convalida

1. L'entrata in carica, la surrogazione e l'esame della condizione degli eletti sono regolati dalla legge.

2. In sede di esame della condizione degli eletti, è prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti sui quali sussiste una delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

ART. 31

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta al presidente. Le dimissioni sono definitive ed irrevocabili sin dal momento della loro presentazione.
2. Alla surrogazione dei consiglieri dimissionari si provvede nella prima seduta utile successiva al ricevimento delle dimissioni.
3. Le dimissioni, presentate durante la seduta del consiglio, ne determinano l'abbandono da parte del consigliere dimissionario. Se tale abbandono determina il venir meno del quorum per la validità della seduta, il consiglio non può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ancora da discutere.

ART. 32

Decadenza

1. Il consiglio pronuncia la decadenza dalla carica di consigliere, nel corso del mandato, qualora rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione, causa non rimossa nei termini previsti dalla legge.
2. La pronuncia di decadenza avviene anche quando si verifica, nel corso del mandato, una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o incompatibilità, causa non rimossa subito dopo essere stata contestata.
3. I consiglieri possono essere rimossi dalla carica quando compiono atti contrari alla costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico, per provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria che commini una misura di prevenzione, per ogni altra causa prevista dalla normativa vigente.
4. La decadenza dalla carica consegue anche a causa di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, così come previsto dall'articolo 12 dello statuto.
5. Alla surrogazione dei consiglieri decaduti si provvede nella stessa seduta in cui è dichiarata la decadenza.

ART. 33

Sospensione dalle funzioni

1. I consiglieri possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto nei casi previsti dalla legge.
2. Il consigliere sospeso non può esercitare, per tutta la durata del provvedimento, nessuna delle funzioni connesse alla sua carica, sia nel comune, sia negli enti, istituzioni o organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.

Capo III

DIRITTI

ART. 34

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri e gli eventuali assessori esterni hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio concernenti materie comprese nelle competenze del consiglio comunale stabilite dalla legge.

2.La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e sottoscritta dal consigliere proponente che non ricopra la carica di assessore, è inviata al presidente del consiglio comunale il quale, ove ritenga di dar seguito alla stessa, la trasmette al responsabile dell'area competente per l'istruttoria. Il presidente del consiglio comunale, ove abbia ritenuto di dar seguito alla proposta, iscrive la medesima all'ordine del giorno della prima seduta utile indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente. Il presidente del consiglio comunale, ove non abbia ritenuto di dar seguito alla proposta, è tenuto a comunicare per iscritto al consigliere le motivazioni.

3.La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e sottoscritta da un assessore, è trasmessa direttamente al responsabile dell'area competente per l'istruttoria. Il presidente del consiglio comunale iscrive la medesima all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile indicando, con l'oggetto, il proponente. 4.I consiglieri e gli eventuali assessori esterni hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale. 5.Costituiscono emendamenti le modificazioni che non siano correzioni di errori materiali e le integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al presidente del consiglio comunale entro 2 giorni dalla seduta. Ciascun consigliere può ritirare uno o più emendamenti dal medesimo presentati, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

6.Le proposte di emendamenti, pervenute nei tempi previsti dal precedente comma 5, sono subito trasmesse dal presidente del consiglio comunale al responsabile dell'area competente che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria.

ART. 35 ***Interrogazioni***

1.I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, nella cui accezione sono comprese anche le interpellanze richiamate all'articolo 8, comma 2, lettera b), dello statuto.

2.L'interrogazione consiste:

a. nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza, la verità o l'esattezza di un fatto determinato;

b. in un quesito rivolto al sindaco circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento.

3.Le interrogazioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente e devono indicare se chiedono risposta scritta o orale. In mancanza di indicazioni, si intende la risposta scritta.

4.Se l'interrogazione richiede risposta scritta, il sindaco dispone che la risposta sia data entro 20 giorni dalla presentazione.

5. Se l'interrogazione richiede risposta orale, la stessa è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio, tranne i casi in cui venga effettuata, durante tale seduta, l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Per seduta utile si intende quella che si tiene almeno 7 giorni dopo la presentazione dell'interrogazione.

6.Per l'illustrazione dell'interrogazione, il consigliere proponente ha a disposizione 5 minuti. All'interrogazione risponde il sindaco o l'assessore competente per materia, per non più di 5 minuti. Alla risposta del sindaco o dell'assessore competente può replicare solo l'interrogante, per dichiarare se è soddisfatto, o no, della risposta, in un tempo non superiore a 3 minuti. Il sindaco o l'assessore competente hanno diritto ad una replica che non può superare i 3 minuti. Per comprovate ragioni, come ad esempio l'impossibilità a reperire gli elementi necessari per la risposta nel tempo compreso tra la presentazione dell'interrogazione e la seduta del consiglio, la risposta può essere data nella prima seduta utile successiva.

7.Qualora non sia prevista la convocazione del consiglio entro 45 giorni dalla presentazione dell'interrogazione, all'interrogante viene data risposta scritta, con lettura della stessa nella prima seduta utile.

ART. 36

Mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare mozioni.
2. La mozione consiste in una proposta intesa a promuovere, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del consiglio comunale, una decisione tendente a sollecitare l'attività dell'amministrazione secondo un determinato orientamento.
3. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale del comune e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile. Per seduta utile si intende quella che si tiene almeno 7 giorni dopo la presentazione delle mozioni. Le mozioni sono sottoposte all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. Il consigliere proponente ha a disposizione 10 minuti per l'illustrazione e 3 minuti per la replica. Il sindaco, o l'assessore competente, hanno a disposizione 10 minuti per il primo intervento e 3 minuti per una eventuale replica. Nella discussione può intervenire un consigliere per ogni gruppo, per un tempo non superiore a 5 minuti.

ART. 37

Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al protocollo del comune la richiesta indirizzata al presidente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere in allegato, per ciascun argomento da iscrivere all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione.
4. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri, come previsto dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.
5. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e sempreché la richiesta di convocazione sia stata presentata nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dai commi 2 e 3 del presente articolo, provvede il prefetto, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART. 38

Comunicazione delle deliberazioni della Giunta comunale ai capigruppo

1. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso il servizio segreteria.
2. La consegna dell'elenco di cui al comma 1 avviene con le modalità previste dal presente regolamento per la consegna della convocazione e dell'ordine del giorno del consiglio.

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 39

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi, alle aspettative e alle indennità nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.
2. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni con le modalità e nei limiti della normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali. Il gettone di presenza va liquidato ai consiglieri presenti anche in caso di seduta dichiarata deserta per tutti gli argomenti. Fatto salvo il caso di seduta dichiarata deserta per tutti gli argomenti, i consiglieri hanno diritto a percepire il gettone di presenza soltanto qualora partecipino alla trattazione completa dei punti all'ordine del giorno.
3. I componenti delle commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, diversi dai consiglieri comunali, hanno diritto a percepire il gettone di presenza nella misura determinata esclusivamente dalla normativa vigente sull'ordinamento degli enti locali.

ART. 40

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 41

Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute. Nel caso di 3 assenze ingiustificate si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 32, comma 4.
2. L'assenza è considerata giustificata nel caso in cui il consigliere che non può partecipare alla seduta di consiglio ne dia preavviso, per iscritto, al segretario comunale. In caso di impossibilità improvvisa, il preavviso può essere dato anche telefonicamente al segretario comunale o al responsabile dell'area in cui è ricompreso il servizio segreteria.
3. Il segretario comunale ne dà comunicazione al consiglio, all'inizio della relativa seduta.
4. Il segretario comunale, dopo due assenze ingiustificate consecutive, comunica al consigliere che, in caso di ulteriore assenza ingiustificata alla successiva seduta, è avviato il procedimento di decadenza.
5. Anche in difetto della comunicazione di cui al comma precedente il consiglio comunale può pronunciare la decadenza quando sussistano i presupposti previsti dal presente regolamento.
6. La seduta del consiglio comunale è unica anche quando sono previste la 1a e la 2a convocazione.

Capo V

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 42

Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco

1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politicoamministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

ART. 43

Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto, l'atto costitutivo dell'ente, o apposita convenzione riserva espressamente al consiglio comunale la nomina di suoi rappresentanti, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto. In caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.
2. Qualora il consiglio sia chiamato a nominare più di un rappresentante presso un singolo ente, uno degli stessi è riservato alle minoranze. Il rappresentante delle minoranze è il consigliere appartenente alle minoranze che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei consiglieri di minoranza a seguito di votazione ad essi riservata con voto limitato a uno.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza ed al consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva, con voto segreto, la nomina dei rappresentanti.
4. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessa dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede tempestivamente alla sostituzione.

ART. 44

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri possono partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal sindaco, dagli assessori che intendono partecipare, nonché da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

P A R T E I V

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

ART. 45

Competenza

- 1.La convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del consiglio comunale.
- 2.Nel caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio comunale la convocazione viene disposta col seguente ordine di priorità : a) dal vicesindaco, se consigliere; b) dal consigliere anziano.

ART. 46

Convocazione

- 1.La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
- 2.L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della seduta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso in cui siano previste sospensioni temporanee dei lavori del consiglio comunale, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa della seduta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.
- 3.L'avviso di convocazione precisa se la seduta ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza; nello stesso è inserito l'ordine del giorno, recante l'elenco degli argomenti da trattare.
- 4.Il consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta.
- 5.Nell'avviso deve essere precisato se la seduta si tiene in prima o in seconda convocazione.
- 6.L'avviso di convocazione è munito in calce del bollo del comune e firmato dal presidente del consiglio o da colui che lo sostituisce.

ART. 47

Ordine del giorno

- 1.L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.
- 2.Nella formulazione dell'ordine del giorno il presidente organizza i punti secondo le seguenti priorità: 1) comunicazioni del Sindaco; 2) approvazione verbali sedute precedenti; 3) punti in discussione.
- 3.Nell'ordine del giorno delle sedute convocate d'urgenza non possono essere inserite materie non urgenti.
- 4.Spetta al presidente del consiglio stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.
- 5.L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, ai componenti la giunta ed ai consiglieri comunali.

6. Per le proposte di deliberazioni, interrogazioni e mozioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

7. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

8. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

ART. 48

Avviso di convocazione: modalità di consegna

“1. La consegna dell'avviso **e dei relativi atti** va effettuata presso l'indirizzo di residenza del Consigliere, ovvero presso il recapito (domicilio eletto, numero di fax, indirizzo di posta elettronica) da lui comunicato per iscritto alla Segreteria comunale.

2. La consegna pertanto può avvenire attraverso i suddetti mezzi, atti a dimostrarne il ricevimento:

- notifica del dipendente avente le funzioni di messo comunale all'indirizzo di residenza del Consigliere ovvero al domicilio eletto, se comunicato espressamente dallo stesso;
- raccomandata AR, all'indirizzo di residenza del Consigliere ovvero al domicilio eletto, se comunicato espressamente dallo stesso;
- fax qualora il Consigliere abbia espressamente comunicato il numero del fax;
- posta elettronica (**certificata**) qualora il Consigliere abbia espressamente comunicato l'indirizzo di posta elettronica.”

3. Tutti i consiglieri possono richiedere che gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica vengano consegnati al servizio di segreteria generale o al servizio di segreteria del sindaco che dovrà provvedere ad informare tempestivamente il consigliere.”

ART. 49

Avviso di convocazione: termini di consegna

1. L'avviso di convocazione delle sedute, in prima convocazione, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Nei 5 giorni sono inclusi quelli festivi.

2. Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

3. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno 2 giorni prima. Qualora l'avviso di convocazione preveda sia la prima che la seconda convocazione, i consiglieri si intendono in ogni caso convocati per la seduta di seconda convocazione, se entro il giorno successivo a quello previsto per la seduta di prima convocazione non viene consegnato diverso avviso.

4. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 2 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 4 possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata alla seduta successiva.

6. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dalla seduta nel momento in cui questo è stato deciso.

7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa alla seduta del consiglio alla quale era stato invitato.

8. Per la consegna dell'avviso di convocazione a mezzo di un messo trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del c.p.c.,

si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

ART. 50

Ordine del giorno: pubblicazione e diffusione

- 1.L'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio al momento della notificazione ai consiglieri.
- 2.Il presidente del consiglio rende nota alla popolazione la convocazione del consiglio comunale con l'elenco degli argomenti da trattare, mediante avvisi da affiggere negli spazi appositamente riservati e attraverso il sito internet del comune.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE SEDUTE

ART. 51

Deposito degli atti

- 1.Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno della seduta e nei quattro giorni precedenti. Gli atti relativi alle sedute convocate d'urgenza, o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
- 2.L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune. La consultazione può essere effettuata soltanto dai componenti del consiglio comunale e dai componenti della giunta.
- 3.Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
- 4.All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della seduta.

ART. 52

Sedute di prima convocazione

- 1.La seduta del Consiglio di prima convocazione è valida se intervengono almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio, computando a tal fine anche il sindaco.
- 2.La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
- 3.Se dopo un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione permane la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
- 4.I consiglieri, che entrano o che si assentano dalla seduta dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale che solo in tal caso fa risultare a verbale l'entrata o l'uscita. Il segretario comunale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.
- 5.Se dall'appello risulta che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale

viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della seduta.

6.I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

ART. 53

Sedute di seconda convocazione

1.La seduta del consiglio di seconda convocazione è valida se intervengono almeno un terzo dei componenti il consiglio, senza computare a tal fine il sindaco.

2.La seduta di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra seduta andata deserta per mancanza del numero legale.

3.La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

4.Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

5.Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

6.L'aggiunta degli argomenti di cui al comma precedente deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dalla seduta. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento all'articolo 49, comma 5.

7.Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure nel caso di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova seduta mantiene il carattere di "prima convocazione".

8.Alle sedute di seconda convocazione si applicano le disposizioni dettate per le sedute di prima convocazione in quanto compatibili.

Capo III

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

ART. 54

Sedute pubbliche

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 56.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute pubbliche.
3. Non è consentita in alcun modo la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. È facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ART. 55

Registrazioni audio e/o video

1. Sono consentite le registrazioni delle sedute effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi ai fini della sola attività documentale istituzionale del comune. È possibile la ripresa delle sedute, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, a garanzia del diritto di cronaca, da parte degli organi di informazione iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del presidente del consiglio comunale. È tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime sedute, avente finalità di carattere privato. È facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ART. 56

Sedute segrete

1. La seduta del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento dei comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sui comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno cinque consiglieri, può deliberare, a maggioranza, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le sedute segrete possono restare in aula i componenti del consiglio, il segretario comunale ed i dipendenti comunali impegnati a servizio della seduta consiliare: costoro sono vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 57

Sedute "aperte"

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il presidente del consiglio comunale può convocare la seduta "aperta", nella sua sede abituale, o anche nei luoghi particolari previsti dallo statuto o dal presente regolamento.

□□Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati: parlamentari; rappresentanti della regione; della provincia, di altri comuni, dei partiti, degli organismi di partecipazione popolare; rappresentanti delle associazioni a carattere sociale, politico, culturale, sportivo, religioso e sindacale; cittadini.

□□In tali particolari sedute, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi di coloro che sono stati invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

□□Gli argomenti da esaminare in seduta aperta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.

Capo IV DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 58

Posto dei consiglieri

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente del consiglio comunale.
3. I consiglieri partecipano alle sedute seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al consiglio.

ART. 59

Interventi e comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito, o al termine dell'intervento di un collega.
2. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
3. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento, o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
5. Ogni intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto solo nel caso in cui possa continuare nella seduta successiva.
6. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, che possono però riguardare solo atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
7. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possa offendere l'onorabilità di persone.
8. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.
9. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

ART. 60

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal consiglio.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani.
3. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente.
4. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente richiamate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.
5. Quando nella sala delle sedute si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la seduta fino a quando non riprenda il suo posto.
6. Se alla ripresa della seduta i disordini proseguono il presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 61

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il presidente, per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Devono partecipare alle sedute consiliari i dipendenti richiesti dal segretario comunale per garantire gli adempimenti connessi allo svolgimento della seduta.
3. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici delle commissioni comunali, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi del presente regolamento.
4. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati; restano a disposizione, se in tal senso richiesti.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

ART. 62

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, su iniziativa del presidente o di almeno 2 consiglieri, con votazione in forma palese.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 63

Discussione degli argomenti

1. Sulle comunicazioni del sindaco può essere data facoltà di intervenire ad un consigliere per gruppo, per un tempo non superiore a 3 minuti.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, che non è soggetta a limiti di tempo, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di 10 minuti e la seconda per non più di 5, per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore.
4. Gli altri consiglieri e gli eventuali assessori esterni possono intervenire nella stessa discussione per 2 volte. Ciascun intervento non può avere durata superiore a 5 minuti.
5. Il presidente o il relatore possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 3 volte: la prima per non più di 10 minuti, le altre per non più di 5 minuti.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad 1 minuto.
7. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo di 1 minuto.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché al piano regolatore generale.
9. Tutti i limiti temporali previsti dal presente articolo possono essere derogati ove ciò sia autorizzato dal presidente del consiglio comunale.

ART. 64

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso in cui la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 5 minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
4. Quando le questioni pregiudiziali e/o sospensive sono sollevate dal proponente l'argomento iscritto all'ordine del giorno, sulle medesime decide il presidente del consiglio comunale.

ART. 65

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta, o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per "fatto personale" deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa

presidente, decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese. L'intervento per fatto personale non può avere durata superiore a 5 minuti.

3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere che lo ha provocato. La risposta non può avere durata superiore a 1 minuto.

ART. 66

Termine della seduta

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE –VERBALE

ART. 67

Partecipazione del segretario alla seduta

Il segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo od essendo richiesto dal presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

ART. 68

Verbali: redazione e firma

1. I verbali dei singoli punti iscritti all'ordine del giorno sono gli atti pubblici che documentano la volontà espressa dal consiglio comunale. In un unico verbale possono essere raggruppati più punti iscritti all'ordine del giorno a condizione che sia presente non più di un punto a contenuto deliberativo.

2. Alla loro redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il segretario comunale.

3. Il verbale riporta il testo integrale della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta ha avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Qualora gli interessati intendano chiedere l'inserimento dei propri interventi, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto dagli stessi firmato, e devono fornirne copia al segretario comunale, contestualmente o immediatamente dopo la lettura dello stesso.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

6. I verbali sono firmati dal presidente della seduta e dal segretario comunale.

7. La trascrizione delle registrazioni dei dibattiti consiliari non costituisce documento amministrativo, fatto salvo il caso in cui la trascrizione sia parte integrante di un verbale. Qualora la trascrizione non sia parte integrante di un verbale viene riportato nel verbale medesimo il resoconto sommario della discussione, ove ritenuto necessario dal verbalizzante.

8. Le rettifiche ad atti già adottati a seguito di votazione del consiglio comunale sono possibili soltanto a seguito di nuova votazione del consiglio medesimo.

P A R T E V

LE DELIBERAZIONI

Capo I

LE VOTAZIONI

ART. 69

Modalità generali

- 1.L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
- 2.Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 70 e 71.
- 3.Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio esprime il voto relativamente a persone. In caso di votazione separata si considerano astenuti i consiglieri di maggioranza per le votazioni riservate alla minoranza e viceversa.
- 4.Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
- 5.Qualora un provvedimento si componga di varie parti o articoli, è possibile, per richiesta del sindaco o di almeno tre consiglieri, procedere alla votazione per parti separate. Alla fine il provvedimento deve essere votato anche nel suo complesso.
- 6.La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale la seduta o la votazione.
- 7.Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva;
 - b) votazione delle proposte di emendamento nell'ordine di presentazione delle stesse;
 - c) votazione per singole parti del provvedimento, ove questo si componga di varie parti separate o di articoli;
 - d) votazione dei provvedimenti. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
- 8.Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
- 9.Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

ART. 70

Votazione in forma palese

- 1.Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
- 2.Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
- 3.Controllato l'esito della votazione, il presidente ne proclama il risultato.
- 4.La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
- 5.A verbale viene riportato il nominativo dei consiglieri che si sono astenuti o hanno espresso voto contrario.

ART. 71

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge.
2. Il presidente precisa al consiglio il significato del “sì”, favorevole alla deliberazione proposta, e del “no”, alla stessa contrario.
3. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce. Il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza del segretario.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 72

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto, alla quale si ricorre quando si votano le persone, viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si segue la seguente procedura:
 - le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
 - ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero delle preferenze indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.
3. Le schede contenenti un numero di preferenze superiore a quello previsto sono nulle.
4. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, si procede in seduta pubblica con voto segreto. I rappresentanti della maggioranza e della minoranza sono eletti dai rispettivi schieramenti a seguito di votazione riservata a ciascun schieramento. Ogni consigliere può esprimere una sola preferenza.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale, e non sono computati nel numero dei votanti.
7. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere “segreto” della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte al termine della votazione.

ART. 73

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5.Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione e può essere riproposta al consiglio solo in una seduta successiva.

6.Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato", oppure "il consiglio non ha approvato".

7.Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede, riguardanti persone, viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 74

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1.Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2.La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

P A R T E V I

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 75

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Il precedente regolamento del consiglio comunale è abrogato.

ART. 76

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal presidente del consiglio ai consiglieri comunali in carica.
2. Copia del regolamento deve essere depositato nella sala delle sedute del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.